

N. 4573/07 R.G. notizie di reato mod. 21bis
N. 352/09 R.G. Giudice di Pace mod. 16bis
N. 61/11 R.G. mod. 7 bis

N. _____ Reg. Sent
data del deposito: _____

data irrevocabilità: _____

V° del P.G. _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.

redatta scheda il _____

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TERZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Penale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Roberto Arata, all'udienza del 10.6.2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

a seguito dell'

A P P E L L O

proposto dall'avv. Milena Cordero, del Foro di Saluzzo. difensore di fiducia di Lidia Fattori, nata a Catania il 29.11.1964, domiciliata ex art. 161 c.p.p. in Torino, C.so Bernardino Telesio n. 42/B, LIBERA – CONTUMACE

IMPUTATA

A) del reato di cui all'art. 581 c.p., perché percuoteva PELLEGATTA Laura, tirandole i capelli e graffiandole il viso e il collo, senza che dal fatto derivasse una malattia nel corpo o nella mente.

Compresso in Torino in epoca anteriore e prossima al 31.07.2007.

B) del reato di cui all'art. 612 c.p., perché minacciava un ingiusto danno a PELLEGATTA Laura dicendole "ti metto sotto con la macchina te e i tuoi tigli".

Compresso in Torino in epoca anteriore e prossima al 31.07.2007.

C) del reato di cui all'art. 594 c.p., perché offendeva l'onore e il decoro di PELLEGATTA Laura proferendo in sua presenza le seguenti espressioni "puttana, dentiera ambulante, tua figlia è una mongola".

Compresso in Torino in epoca anteriore e prossima al 31.07.2007

D) del reato di cui all'art. 581 c.p., perché percuoteva PELLEGATTA Laura, dandole uno schiaffo e facendola sbattere contro il muro dopo averla afferrata per i capelli, senza che dal fatto derivasse una malattia nel corpo o nella mente.

Compresso in Torino il 3.10.2007.

E) del reato di cui all'art. 594 c.p., perché offendeva l'onore e il decoro di PELLEGATTA Laura, proferendo in sua presenza le seguenti espressioni "puttana, rovina mariti".

Compresso in Torino il 4.2.2008.

F) del reato di cui all'art. 612 c.p., perché minacciava a PELLEGATTA Laura un ingiusto danno dicendole "farai una brutta fine".

Comesso in Torino il 4.2.2008.

Identificata la persona offesa in:

PELLEGATTA Laura, in atti compiutamente generalizzata, difesa dall'avv. Luca Crivellaro, **costituita parte civile**

nonché dell'

APPELLO INCIDENTALE

proposto dall'avv. Luca Crivellaro, difensore della parte civile PELLEGATTA Laura

AVVERSO

la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 21.6.2010 con la quale l'imputata è stata

- assolta dal reato di cui al capo D
- dichiarata responsabile del reato continuato a lei ascritto ai capi A, B, C e di quello ascritto ai capi E, F e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannata alle pene della multa di euro 380,00 (per il reato continuato di cui ai capi A, B, C) e 280,00 (per il reato continuato di cui ai capi E ed F) e al pagamento delle spese processuali
- condannata al risarcimento del danno cagionato dal reato alla parte civile (quantificato in euro 1.200,00) nonché alla refusione, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: confermarsi la sentenza impugnata.

DIFESA PARTE CIVILE: confermarsi la sentenza impugnata anche con riferimento agli effetti civili e condannarsi l'imputato alle ulteriori spese di assistenza e rappresentanza della parte civile per le ragioni richiamate nelle conclusioni scritte allegate al verbale unitamente alla nota spese.

DIFESA IMPUTATO: accogliersi l'appello

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di giudizio svoltosi col rito ordinario, il Giudice di Pace di Torino, con sentenza pronunciata in data 21.6.2010, condannava FATTORI nei termini riportati in epigrafe, pronunciando anche in merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata da Pelagatta, ritualmente costituitasi parte civile.

Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputata denunciando

- la sua mancata assoluzione dai reati di cui ai capi B, C, E, F per inattendibilità della parte offesa;
- la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado che ha dapprima affermato il principio della necessità di un riscontro estrinseco alle accuse della parte civile, assolvendo dal reato di cui al capo D, e poi ha condannato l'imputata per i reati di cui ai capi B, C, E, F pur in assenza di riscontro;
- l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui colloca gli episodi di cui ai capi B e C nello stesso contesto temporale di

quello di cui al capo A, quando la stessa denunciante nel raccontare i fatti nella querela li aveva collocati in epoche diverse;

- l'eccessività della pena irrogata per il reato di cui al capo A
- l'assenza di prova in ordine ai danni subiti dalla parte civile.

La parte civile, a sua volta, proponeva appello incidentale in cui, oltre a denunciare l'infondatezza dei motivi d'appello proposti dall'imputata, ne sosteneva l'inammissibilità, in quanto riferibili ai soli capi penali e non ai capi civili della sentenza di primo grado. Al riguardo la parte civile richiama l'art. 37 D.lgs. 28.8.2000 n. 274, secondo cui l'appello dell'imputato avverso una sentenza che irroga la pena pecuniaria è ammissibile solo se ha ad oggetto il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, e sosteneva che, nel caso in questione, i motivi d'appello facevano riferimento ad elementi di fatto (quali la "mancata prova della colpevolezza" e "l'errata valutazione del contesto temporale dei fatti contestati") riferibili unicamente alla responsabilità penale dell'imputata e non al risarcimento del danno.

Sulla base di questi presupposti si è proceduto in pubblico dibattimento e all'odierna udienza le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

**

Venendo al merito dei motivi d'appello, occorre, innanzi tutto, sgombrare il campo dalla tesi sostenuta dalla parte civile in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello principale atteso che, secondo l'ormai consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, indispensabile per l'ammissibilità dell'appello avverso le sentenze che irrogano solo pene pecuniarie, è implicito ed insito nella censura da parte dell'appellante del capo in cui il giudice di prime cure ha affermato la sua responsabilità penale (ad esempio, vedi, Cass, sez. II, 12/05/2009, n. 23555 O., CED Cass. pen. 2009, rv 244235 secondo cui *"l'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa non venga contestato esclusivamente la specie o l'entità della pena, deve essere qualificata come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574, comma quarto, cpp nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna"*. Ancor più chiaramente, vedi, Cass, sez. II, 23/02/2010, n. 10344, G., CED o Cass. pen. 2010, rv 246618 secondo cui *"sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità"*. Vedi anche: Cass. n. 5576 del 2009, Cass. n. 38733 del 2008, Cass. n. 33545 del 2006, Cass. sez. V, 2 marzo 2006 n. 12609, Cass. n. 5098 del 2006; In senso conforme anche: Cass. n. 7063 del 2009, Cass. sez. V, 15 febbraio 2006 n. 9777, Cass. sez. V, 25 novembre 2004 n. 1349. Appare, quindi, ormai definitivamente superato l'orientamento difforme espresso in poche pronunce di alcuni anni addietro: le più recenti, infatti, sono Cass. n. 4886 del 2006, Cass. sez. V, 4 ottobre 2005 n. 39465, Cass. sez. V, 21 aprile 2005 n. 19382).

L'appello dell'imputata, dunque, è ammissibile.

Ciò premesso, il tribunale ritiene l'appello parzialmente fondato, nel senso che la sentenza impugnata merita conferma, per le ragioni di seguito specificate, soltanto con riferimento al capo di imputazione A e alle conseguenti statuizioni civili, mentre, con riferimento ai delitti di minaccia e di ingiuria contestati sub B, C, E ed F, l'appello deve trovare accoglimento.

E' opportuno preliminarmente ricordare che, in ordine alla prova testimoniale della vittima del reato, si è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento secondo cui *"la statuizione di condanna si può fondare anche sulla deposizione di un unico teste e pure sulla deposizione della sola persona offesa, salvo, in quest'ultimo caso, il controllo della sua attendibilità"*. [Cass., sez. VI, 20-01-1994, Mazzaglia, Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 10, 11 (m)] anche se *"in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l'esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, talché essa può essere assunta, da sola, come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva"* [Cass., sez. II, 26-04-1994, Gesualdo, in Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 10, 45 (m). in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. I, 28-02-1992, Simbula in Riv. pen., 1993, 462; Cass., sez. VI, 30-11-1994, Numelter, in Mass. Cass. pen., 1995, fasc. 7, 84 (m). Più di recente, in senso più ampio, Cass., sez. III, 22-01-1997, Ricci, in Ced Cass., rv. 207642 (m) secondo cui *"le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova senza necessità di riscontri esterni (non essendo applicabile al caso il canone di valutazione stabilito dall'art. 192, 3° comma, c.p.p.)*; tuttavia il giudice non è esentato dal compiere un esame sull'attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa...].

Orbene, nel caso di specie, il giudizio sull'attendibilità della persona offesa non può prescindere dalla constatazione, da un lato, del fatto che la sua ricostruzione degli episodi descritti nei capi B e C appare contraddittoria e, dall'altro, che la sua narrazione è stata smentita da riscontri esterni in una significativa circostanza.

Sotto quest'ultimo profilo, è sufficiente richiamare quanto già sottolineato nella sentenza appellata a proposito del capo D: l'episodio di percosse riferito da Pellegatta come accaduto il 3.10.2007 non solo non è stato confermato da nessun teste ma addirittura è stato smentito dai testi Spagnuolo e Cannella.

Sotto il primo profilo, quello della coerenza e della credibilità intrinseca, non si può non evidenziare che la persona offesa, nelle varie occasioni in cui ha raccontato delle frasi ingiuriose e minacciose cristallizzate nei capi B e C, le ha collocate temporalmente in momenti diversi, nel senso che in querela le ha descritte come pronunciate attraverso il telefono nel periodo successivo al 31.7.2007, nella ricostruzione dei fatti effettuata nell'ambito dell'atto di costituzione di parte civile come contestuali all'aggressione del 31.7.2007 ed infine nel corso della deposizione testimoniale come pronunciate (quanto meno le ingiurie) in entrambi i momenti.

In questo quadro, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza appellata, le dichiarazioni della persona offesa non possono, di per sé sole, essere ritenute prova sufficiente su cui fondare la condanna dell'imputato.

Ne consegue che l'imputata deve andare assolta, sia pure ai sensi del comma 2 dell'art.530 c.p.p., anche dai reati di cui ai capi B, C, E ed F, perché il fatto non sussiste, in quanto, solo con riferimento alle percosse descritte sub A, il racconto della parte civile ha trovato conferma nella deposizione del testimone oculare Imeneo (per quanto concerne le ingiurie, cui tale teste ha fatto genericamente riferimento, si tratterebbe comunque di insulti non indicati nella querela e indubbiamente diversi da quelli pronunciati via telefono e descritti in tale atto, con conseguente difetto di procedibilità, oltre che di contestazione nel presente processo).

La sanzione nei confronti dell'imputata deve quindi essere ridotta ad euro 300,00 di multa, in conseguenza dell'eliminazione della pena (euro 80,00 di multa) inflitta dal Giudice di Pace a titolo di aumento per la continuazione in relazione ai capi B e C nonché della pena (280,00 euro) inflitta per i reati contestati sub E ed F.

Corretta e congrua appare la pena inflitta dal Giudice di Pace in relazione al reato di cui al capo A, in considerazione della gravità e della gratuità della violenta aggressione posta in essere ai danni della vittima.

Deve inoltre essere ridotta ad euro 300,00 la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, che si stima congrua in relazione ai danni (moralì) patiti da Pellegatta a seguito della condotta lesiva.

L'appellante, infine, deve essere condannata al rimborso alla parte civile delle ulteriori spese del grado, che si liquidano, tenuto conto dell'impegno assunto, in complessivi €. 500,00 oltre ad Iva e Cpa, così riducendo la nota spese allegata in considerazione dell'attività difensiva svolta in concreto dalla parte civile rapportata alle difficoltà del processo e alla quantità degli atti processuali svolti ed anche in considerazione della riconosciuta infondatezza di una parte delle richieste avanzate.

...(omissis)

Quanto all'individuazione del beneficiario di tale pagamento nei casi, come quello in esame, in cui sia l'imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ci si deve, innanzi tutto, chiedere se operi anche in questo caso il disposto dell'art. 110 comma 3 del dpr 115/02.

Un'interpretazione strettamente letterale di detta disposizione sconsiglierebbe una simile estensione: infatti, il dato letterale (si ricorda che il comma 3 dell'art.110 prevede che, con la sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, il giudice, "se condanna *l'imputato non ammesso al beneficio* al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato") potrebbe indurre a sostenere, con interpretazione *a contrario*, che tale disposizione normativa non possa applicarsi al caso in cui l'imputato è ammesso al beneficio.

Aderendo a tale impostazione, però, non si riesce poi a fornire una risposta soddisfacente alla questione di come il giudice debba comportarsi nel caso, normativamente non disciplinato, in cui entrambe le parti (imputato e parte civile) siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato: infatti, ove si accogliesse la tesi secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile

duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (le spese di assistenza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato).

D'altra parte, la tesi, secondo cui in casi come quello in esame il giudice nulla dovrebbe disporre in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio della parte civile in ragione del fatto che lo Stato provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale sia dell'imputato che della parte civile, non può essere accolta perché costringerebbe lo Stato a pagare tali spese e, al contempo, lo priverebbe di un titolo per potersi rivalere sull'imputato persino nel caso di revoca sopravvenuta dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato.

E, soprattutto, tale soluzione si pone in contrasto con il condivisibile principio generale, affermato dalla S.C. in relazione all'ipotesi in cui ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia il solo imputato e non la parte civile, secondo cui *“l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato”* (vedi Cass. Sez. 5, n. 38271, 17/07/2008-07/10/2008, Rv. 242026, Cutone e altro; CED: in quel caso la S.C. aveva osservato che l'espressione “l'onorario e le spese agli avvocati” di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio).

In realtà, proprio tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, che stabilisce, da un lato, che l'ammissione al patrocinio dell'imputato non lo esonera dal dover rimborsare le spese legali della parte civile (come dal risarcirgli i danni, pagare la pena pecuniaria ecc.) e, dall'altro, che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è sotto questo profilo integralmente equiparato all'imputato non ammesso, induce a ritenere che il disposto del comma 3 dell'art.110 T.U. 15.6.2002 n.115, al di là del dato letterale, debba necessariamente operare nei confronti sia dell'imputato ammesso che di quello non ammesso al patrocinio a spese dello Stato: tale ammissione, infatti, non incide sull'esistenza e sulle modalità di adempimento dei suoi obblighi verso la parte civile, a cominciare da quello di rimborsarne le spese legali. E tale rimborso, ove la parte civile sia a sua volta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non potrà essere disposta che in favore di chi queste spese ha effettivamente sostenuto, cioè lo Stato stesso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 comma 2, 533, 593 e 605 c.p.p., 39 D.L.vo n.274/2000

In parziale riforma della sentenza appellata

Assolve Lidia FATTORI dai reati di cui agli artt.612 e 594, contestati ai capi B) C) E) ed F), perché il fatto non sussiste.

Conferma la condanna in relazione al reato di cui al capo A e, conseguentemente, ridetermina la pena in relazione al suddetto reato in 300,00 euro di multa e riduce ad euro 300,00 la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

Condanna altresì l'imputata appellante al rimborso alla parte civile delle spese per il presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 500.00, oltre I.V.A. e C.P.A, disponendone, ai sensi dell'art.110 comma 3 T.U. 15.6.2002 n.115, il pagamento in favore dello Stato

Rigetta parzialmente l'appello incidentale della parte civile

Conferma nel resto

Torino, 10.6.2011

Il giudice
Roberto Arata

Motivazione per non disporre la condanna a rimborsare le spese della parte civile quando sia imputato sia PC sono ammesse al patrocinio a spese dello stato

Nulla deve disporsi in questa sede in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio della parte civile: infatti sia l'imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e l'art. 110 comma 3 del dpr 115/02 prevede espressamente che con la sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno il giudice "se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato". Con interpretazione *a contrario* di questa norma si deduce che nel caso, non contemplato, che entrambi (imputato e parte civile) siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile, nè in favore della parte civile stessa nè in favore dello Stato: le spese sono infatti pagate dallo Stato direttamente ad entrambi i difensori in forza del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.